



ARKISTUDIO

SOCIETA' DI PROGETTAZIONE s.r.l.

VERCELLI - Via Viganotti, 2
tel.: 0161259088 - fax.: 0161602132
e-mail: info@arkistudio.eu
www.arkistudio.eu

AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO

TULLIO TOSELLI

ARCHITETTO
N. 72 ORDINE ARCHITETTI
DI VERCELLI

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI: **SALUGGIA**

LEGGE REGIONALE n. 56/77 e s.m.i.
VARIANTE ex art. 17 comma 4

VARIANTE GENERALE DEL P.R.G.C.

NUMERO: **168**

COMMITTENTE:

COMUNE DI SALUGGIA
piazza Municipio n°15 - 13040 (Vercelli)

FASE PROGETTUALE:
PROGETTO DEFINITIVO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI REGIONALI

TIPOLOGIA: **STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE**

ELABORATO:

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

TAVOLA:

A

SCALA:

AGG. CARTOGRAFICO:

N° EDIZIONE	REDAZIONE		VERIFICA		VALIDAZIONE		CONSEGNA
	DATA:	NOME:	DATA:	NOME:	DATA:	NOME:	DATA:
PRIMA EDIZIONE	20/07/2015	G.G.	20/07/2015	T.T.	20/07/2015	T.T.	LUGLIO 2015
SECONDA EDIZIONE							
TERZA EDIZIONE							
QUARTA EDIZIONE							

PATH: 168 - PRGC SALUGGIA\3.ARCHIVIO VERIFICATO\3.6 CO\controdeduzioni alle oss. regione\controdeduzioni	FILE: testal.dwg controdeduzioni alle osservazioni regionali.doc	LAYOUT: A
PATH: 168 - PRGC SALUGGIA\5.DOCUMENTI IN USCITA\5.6 CO\controdeduzioni alle oss. regione\controdeduzioni\PDF	FILE: A.pdf	

Approvato con delibera di C.C. _____ in data _____

Il Responsabile del Procedimento Geom. Linda Marin _____

Il Sindaco _____ Il Segretario Comunale _____

La presente relazione illustra le controdeduzioni del comune di Saluggia alle osservazioni regionali alla Variante Generale del P.R.G.C. contenute nella Relazione di esame pervenuta al protocollo comunale il 15 giugno 2015.

Al fine di favorire la comprensione della corrispondenza tra osservazioni formulate e proposte in controdeduzione si è mantenuta l'articolazione per punti della relazione regionale (dal punto 3 e sottopunti).

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

Richiesta di verifica delle previsioni del Piano con particolare riguardo a quanto richiesto dall'art. 10 delle N.T.A. del P.T.R. (punto 3.1)

La verifica è stata effettuata con esito positivo

Richiesta di verificare che i contenuti del Piano non siano in contrasto con le prescrizioni in salvaguardia del P.P.R. (punto 3.2)

La verifica è stata effettuata con esito positivo

Richiesta di approfondire le tematiche evidenziate dall'Amministrazione provinciale ed esposizione delle motivazioni a supporto delle scelte di Piano (punto 3.3)

Nuova tangenziale

Premesso che:

- a) L'art. 46 delle NTA del PTCP " ambiti territoriali e modalità di intervento": punto 2 recita : " Il recepimento nei Piani Regolatori degli indirizzi di sviluppo prevalenti (di cui al successivo comma 3) e dei "Progetti" ed "Interventi strategici" (di cui al successivo comma 7) che contemplano rilevanti compromissioni del territorio agricolo, andranno ulteriormente riverificati, prima del loro inserimento nella strumentazione urbanistica comunale, con le linee programmatiche assunte dalla Regione Piemonte per la formazione del nuovo piano territoriale regionale." Nei successivi punti delle NTA del PTCP non viene mai citata come indirizzo o priorità la tangenziale di Saluggia.
- b) L'art. 47 delle NTA del PTCP " Disposizioni per la pianificazione urbanistica territoriale" punto 7 lettera c) recita : "i piani regolatori generali comunali ed intercomunali e gli strumenti attuativi del presente P.T.C.P. precisano ed affinano, nel rispetto delle strategie definite dal P.T.C.P. medesimo, le previsioni localizzative recate dalla Tavola P.2.D/1-6 ("assetto insediativo e infrastrutturale"), previa verifica con le linee programmatiche assunte dalla Regione Piemonte per la formazione del nuovo piano territoriale regionale."
- c) L'art. 48 delle NTA del PTCP "Il Piano provinciale dei trasporti e della mobilità"
 - Al punto 1 secondo capoverso recita: "Le previsioni del P.T.C.P. in ordine all'assetto territoriale e delle infrastrutture di trasporto costituiscono direttive e indirizzi per gli interventi sul sistema infrastrutturale per quanto di competenza della Provincia e per la

concertazione con le scelte di competenza di altri livelli di pianificazione generali e di settore e di altri enti”.

- Al punto 3 “.... Il Piano deve a) precisare, in attuazione delle previsioni del P.T.C.P. e in accordo con il Piano Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni, le caratteristiche progettuali e funzionali ed il tracciato di eventuali nuove direttrici infrastrutturali a servizio di relazioni di livello regionale e interregionale;”.
- Al punto 4 “Il P.T.C.P. individua preliminarmente gli interventi sul sistema infrastrutturale, indicati nelle Tavole P.2.E/1-6 del Piano e specificati nella normativa”.

Dalla disamina si giunge alla considerazione che il PTCP non indica come prescrittive le indicazioni contenute nelle tavole e relative all’assetto infrastrutturale del territorio.

- d) L’art. 56 delle NTA del PTCP “Disposizioni per la rete della viabilità e delle infrastrutture di interesse provinciale” al punto 1 relativo agli indirizzi alla lettera a) recita “eliminare gli attraversamenti urbani in condizioni di incompatibilità del traffico con la qualità urbana;”: la Variante di Piano si colloca nel rispetto di tale indirizzo;
- e) L’art. 59 delle NTA del PTCP “Disposizioni per la rete della viabilità di rilievo territoriale” al punto 2 “ Rimanda ai Piani provinciali dei Trasporti, della mobilità e del traffico, in accordo con i comuni interessati, la definizione delle riorganizzazione delle rete stradale nell’area occidentale della provincia in funzione dei traffici di attraversamento, in rapporto alla necessità di adeguare con espresso riferimento ai progetti di potenziamento e sviluppo contenuti negli elaborati P.2.D/1-6 e P.2.E/1-6 e richiamati ai precedenti articoli delle NTA del PTCP.”

Nel proseguo del punto 2, nei punti 3, 4, 5 non vi è alcun richiamo specifico alla tangenziale di Saluggia.

E’, pertanto, evidente il rimando ad un Piano di Settore, elaborato in accordo con il Comune, per una valutazione della necessità di adeguare le proposte di viabilità contenute nella tavola, nel nostro caso, P.2.D/1.

Il Piano del trasporto pubblico locale della provincia di Vercelli è datato 21 luglio 2005, quattro anni prima dell’approvazione del PTCP (24/02/2009), ed è principalmente riferito al trasporto pubblico senza alcuna indicazione relativa alla viabilità.

Si può, quindi, ritenere che il Piano richiamato al punto 2 dell’art. 59 delle NTA del PTCP non sia stato elaborato.

- f) L’art. 59 delle NTA del PTCP “Disposizioni per la rete della viabilità di rilievo territoriale” al punto 6, ove vengono indicate le prescrizioni, recita “Fino alla predisposizione ed approvazione dei progetti attuativi delle proposte infrastrutturali di cui al presente articolo che preciseranno il tracciato definitivo,, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, non sono consentite modificazioni alle attuali destinazioni d’uso del suolo.”

Anche in questo punto si rinvia ad un successivo progetto attuativo la precisazione del tracciato stradale ma in più si dà atto del limite temporale dell’applicazione (quinquennale) del vincolo sulle aree potenzialmente

interessate dall'infrastruttura viabilistica (arco temporale stabilito dalla Corte Costituzionale).

Dal 25 febbraio 2014 il vincolo sulle aree per la realizzazione dell'infrastruttura stradale non è più in vigore e pertanto non essendo stato elaborato un progetto attuativo ed essendo scaduto il vincolo sulle aree agricole la prescrizione è decaduta ed è priva di effettiva efficacia mentre rimane l'indirizzo di cui all'art. 56 delle NTA del PTCP.

- g) In fase di espressione del parere di compatibilità con il PTCP da parte della Provincia di Vercelli sul Progetto preliminare di Variante Generale del PRGC, in merito al Sistema della mobilità mai viene citata una interpretazione prescrittiva rispetto al tracciato indicato nella tavola P2D/1 del PTCP.

Nel parere si prende atto che il tracciato proposto si discosta da quello previsto dal PTCP affermando che si condivide " la proposta di avvicinamento dello stesso all'abitato di Saluggia, anche nell'ottica di riduzione della superficie di suolo agricolo interferito... " anche se poi si comunica di non condividere la scelta di spostare in direzione di Sant'Antonino, con una "discontinuità" il tratto di attraversamento della linea ferroviaria TO-MI e si ritiene più coerente "con quanto indicato dal PTCP" mantenere il tracciato della tangenziale "al di sotto del Naviletto di Saluggia".

Quindi: si prende atto, si condivide la proposta di avvicinamento all'abitato, indicato dal PTCP. Questi sono i termini utilizzati. Non si comunica la prescrittività del tracciato inserito nel PTCP.

Le valutazioni e le motivazioni della proposta contenuta nella Variante di Piano sono state presentate dal Comune alla Provincia sia in sede di controdeduzione sia in un incontro specifico presso la sede provinciale, sia in uno specifico sopralluogo sull'area.

In tale ultima occasione i tecnici della Provincia hanno avanzato l'ipotesi di prevedere l'attraversamento della ferrovia con un sottopasso. Il comune non condivide tale ipotesi per gli inconvenienti che tale situazione, in aperta campagna ed affiancata ad un canale irriguo, può determinare sulla sicurezza dei mezzi e delle persone in transito.

Sono comunque questi aspetti di progetto attuativo e non già di vincolo prescrittivo del PTCP.

- h) In fase di espressione di parre motivato relativo alla procedura di VAS da parte dell'OTR la Regione ha richiesto alla Provincia un ulteriore contributo in merito alle previsioni della Variante di Piano interferenti con il PTCP.

La Provincia ribadisce che gli elementi forniti dal Comune " .. non risultano sufficienti ed esaustivi al fine di derimere le criticità in rapporto alla discontinuità relativa al tratto che si va a sovrapporre alla strada provinciale n.3 in direzione di Sant'Antonino. Non è pertanto possibile al momento esprimere un ulteriore parere di merito, ritenendo vincolante acquisire preliminarmente nei tempi e nelle modalità previste dall'esecuzione dell'opera pubblica le opportune verifiche tecniche, volte ad evidenziare ed a motivare in maniera puntuale ed esaustiva sia le scelte proposte che le soluzioni progettuali alternative in questa fase non oggetto di valutazione."

La criticità rilevata è, quindi, riferita alla modalità di attraversamento della linea ferroviaria e si conferma che non viene avanzata alcuna interpretazione

prescrittiva del tracciato dell'intera circonvallazione di Saluggia indicata nelle tavole del PTCP. Sull'unico elemento di disaccordo tecnico con il Comune di Saluggia, vale a dire l'attraversamento della ferrovia Torino-Milano, si rimanda alla fase di progettazione esecutiva dell'opera.

In merito al tracciato della viabilità con funzione di circonvallazione vogliamo ripercorrere lo sviluppo della nostra proposta che ha avuto anche occasioni di approfondimento negli incontri svoltisi a Torino presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica anche con la presenza della Provincia di Vercelli.

La procedura che è stata seguita per la definizione del tracciato della nuova viabilità è stata la seguente:

- 1) Presa d'atto che il tracciato previsto dal PRGC vigente, che si collega con la SP 3 al ponte sulla Dora Baltea, lato Saluggia, sovrappassa la linea ferroviaria Torino-Milano, linea ferroviaria in quel punto già in rilevato rispetto alla piana fluviale, costeggia in rilevato il canale Farini all'interno dell'area contigua normata dal Piano d'Area del Parco del fiume Po, taglia il territorio agricolo ad est della tenuta Tenimento e dell'abitato di Sant'Antonino per ricongiungersi con la SP3 tra Sant'Antonino e Le Mariette, presenta grandi interferenze ambientali e paesaggistiche, tecniche ed economiche e risolve solo parzialmente il problema del traffico veicolare all'interno del centro abitato di Saluggia poiché non si connette con la SP39 per Cigliano e con la SP29 per Rondissone, direzione quest'ultima che collega con il casello autostradale sulla A4.
- 2) Presa d'atto che successivamente all'approvazione nel 2000 del vigente PRGC è stato redatto il PTCP della Provincia di Vercelli approvato il 24/02/2009 che in merito alla tangenziale di Saluggia non recepisce la proposta contenuta nel PRGC vigente ed indica una soluzione alternativa che evita il tracciato nell'ambito della piana fluviale normata dal Piano d'area del Parco del fiume Po, connette tra di loro le strade provinciali SP37 per Crescentino, SPS3 per Livorno Ferraris, SP39 per Cigliano e SP29 per Rondissone, non attraversa l'area agricola tra Saluggia e Sant'Antonino ad est della tenuta Tenimento.
- 3) Verifica della non opportunità di mantenere il tracciato indicato nella cartografia del PTCP sia per l'impatto ambientale che determina sovrapponendosi al sistema delle reti ecologiche (navilotto di Saluggia) previsto dallo stesso PTCP nella tavola P2A 1-6, sia perché interferisce ancora in modo consistente con il territorio agricolo, sia perché non offre le condizioni tecniche per realizzare il sovrappasso sulla linea ferroviaria Torino-Milano con una pendenza in salita e discesa inferiore al 5% e comunque tale da consentire anche la percorribilità ciclabile e perché realizzare un sovrappasso ferroviario affiancato ad un canale irriguo è di grande difficoltà tecnica e costo oltre che di forte impatto sul corridoio ecologico rappresentato dal canale.
- 4) Ricerca di un tracciato con le medesime funzioni e posto nel medesimo quadrante di quello proposto nel PTCP ma con una riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici e con una positiva fattibilità tecnica accompagnata da un contenimento dei costi di investimento.

In tale ultima fase ci si è posti i seguenti obiettivi :

- avvicinare il più possibile il tracciato della circonvallazione al centro abitato al fine di ridurre l'impatto sul territorio agricolo e ridurre i costi;

- evitare o ridurre al minimo le interferenze del tracciato con i corridoi ecologici individuati dal PTCP nella tavola P2A.1-6 e recepiti dalla Variante di Piano;
- ridurre al minimo l'impatto visivo e paesaggistico del sovrappasso della linea ferroviaria Torino-Milano;
- realizzare il sovrappasso ferroviario con la minore pendenza possibile al fine di consentirne la percorribilità a pedoni e biciclette.

Mantenendo gli obiettivi di connessione previsti dal PTCP, ma tenendo anche conto di un approfondimento compiuto di maggior dettaglio dell'indicazione del piano provinciale, ne è scaturita una proposta di tracciato che determina:

- minore impatto sul territorio agricolo ponendosi più a ridosso del centro abitato,
- minore impatto sul corridoio ecologico lungo il sedime di scorrimento del Navilotto di Saluggia non prevedendo il suo affiancamento con cavalcaferrovia e carreggiata per circa un chilometro così come riportato nella tavola P2D.1-6 del PTCP ma limitando la interferenza ad un attraversamento perpendicolare al canale;
- minore impatto visivo e paesaggistico prevedendo la costruzione del cavalcaferrovia in area, rispetto a quella prevista dal PTCP, più esterna e decentrata rispetto all'ingresso nel centro abitato dalla SP3 da Sant'Antonino ed interno ad una prevista area produttiva;
- minori limitazioni all'uso del cavalcaferrovia prevedendone rampe con minore pendenza rendendolo così fruibile anche alle biciclette;
- minori costi di realizzazione essendo il tracciato più breve poiché più vicino al centro abitato.

La proposta della Variante di Piano è, quindi, tecnicamente fattibile, non presenta il livello di impatto ambientale contenuto nel progetto provinciale e la sua sovrapposizione con un piccolo tratto della SP3, essendo previsto in ampliamento e con innesto ed uscita a rotatoria, non rappresenta un aspetto che possa determinare difficoltà di traffico o negatività.

In ultimo, pone un vincolo sulle aree interessate consentendo così la realizzazione dell'infrastruttura e superando l'attuale assenza di vincolo prescrittivo del PTCP.

Ambiti per funzioni produttive artigianali e industriali

Il PTCP propone un'area industriale produttiva di circa mq. 450.000 sulla SP3 per Crescentino sostenendo che essa rappresenta il potenziamento del polo industriale saluggese (Sorin).

La proposta non è prescrittiva.

A supporto di tale affermazione si richiamano:

- a) L'art. 46 delle NTA del PTCP "ambiti territoriali e modalità di intervento": punto 2 recita : " Il recepimento nei Piani Regolatori degli indirizzi di sviluppo prevalenti (di cui al successivo comma 3) e dei "Progetti" ed "Interventi strategici" (di cui al successivo comma 7) che contemplano rilevanti compromissioni del territorio agricolo, andranno ulteriormente verificati, prima del loro inserimento nella strumentazione urbanistica

comunale, con le linee programmatiche assunte dalla Regione Piemonte per la formazione del nuovo piano territoriale regionale.”

Punto 3 recita: “2 - Agro dell'Asciutta. Indirizzi di sviluppo prevalenti: consolidamento del polo industriale ad alta specializzazione di Saluggia;”

Si tratta quindi solo di un indirizzo in contrasto con le prescrizioni del PTR.

- b) L'art. 47 delle NTA del PTCP “ Disposizioni per la pianificazione urbanistica territoriale” punto 7 lettera c) recita : “i piani regolatori generali comunali ed intercomunali e gli strumenti attuativi del presente P.T.C.P. precisano ed affinano, nel rispetto delle strategie definite dal P.T.C.P. medesimo, le previsioni localizzative recate dalla Tavola P.2.D/1-6 (“assetto insediativo e infrastrutturale”), previa verifica con le linee programmatiche assunte dalla Regione Piemonte per la formazione del nuovo piano territoriale regionale.”
- c) L'art. 51 punto 2 “Ambiti di potenziamento e riordino del sistema produttivo e terziario. Tali Ambiti sono individuati:..... in territorio comunale di Saluggia, l'area industriale a nord della SP per Crescentino, per il potenziamento del polo industriale saluggese.”
È quindi solo una individuazione con conseguente verifica prevista al precedente art. 47 (vedasi punto precedente).
- d) In fase di espressione di parre motivato relativo alla procedura di VAS da parte dell'OTR la Regione ha richiesto alla Provincia un ulteriore contributo in merito alle previsioni della Variante di Piano interferenti con il PTCP.
La Provincia in merito all'area industriale prevista dal PTCP in via Crescentino chiarisce che “ ... la norma del PTCP non riveste carattere prescrittivo”.

Tale proposta in origine forse era finalizzata ad offrire la possibilità alla Sorin di rilocalizzarsi.

Il comparto industriale Sorin è localizzato nella piana fluviale, dispone di aree per completamenti e nuovi insediamenti. Le aree sono private e destinate all'insediamento di industrie organiche con il sistema di produzioni connesse alla salute dell'uomo.

Non vi è alcun collegamento tra il consolidamento e potenziamento del comparto industriale Sorin ed un'altra area industriale su cui si dovrebbero rilocalizzare o insediare aziende organiche al comparto Sorin, situazione che non è realistica per dichiarazione della stessa Sorin.

E' pertanto priva di ragione l'individuazione di una grande area industriale sul bordo del terrazzo fluviale a nord della Sp3 per Crescentino.

La proposta, che non si ritiene vincolante, del PTCP non è condivisa dal comune di Saluggia anche per il grande impatto ambientale e gli enormi costi di urbanizzazione che avrebbe tale area.

La Variante Generale propone l'individuazione sulla SP3, in corrispondenza del cavalcaferrovia da realizzarsi con la nuova circonvallazione ed in prosecuzione delle aree produttive terziarie già attivate e previste dal Piano vigente, di un'area PIP di ridotte dimensioni (6,5 ettari) finalizzata all'insediamento di piccole e medie attività

artigianali ed industriali in parte derivante da una loro ricollocazione dal centro urbano.

L'area individuata ha valenza locale ed ha una superficie territoriale di 6,5 ha contro i 45 ha dell'area industriale prevista dal PTCP, è posizionata in continuità delle aree artigianali previste dal PRGC vigente e già in parte attuate tra la linea ferroviaria Torino-Milano e la SP3 che unisce Saluggia con Sant'Antonino, lontana da macchie e corridoi ecologici e supportata da tutte le reti di urbanizzazione primaria già presenti sulla SP3.

L'area verrà attuata tramite PIP e ad essa saranno applicate le linee guida APEA della Regione Piemonte.

L'Amministrazione Comunale intende riservare parte dei lotti del futuro PIP per la rilocalizzazione delle attività artigianali e produttive presenti all'interno del centro abitato delle quali ha già verificato l'interesse.

La redazione del PIP consente di offrire al mercato la disponibilità di lotti urbanizzati con autorizzazioni e conseguente insediamento di attività produttive in tempi molto brevi.

Impostazione del Piano: piano strutturale e piano operativo (punto 3.4)

La legge urbanistica regionale agli art.12 comma 2 punti 1 e 5 ed all'art. 14 bis introduce il concetto di componente strutturale e componente operativa del Piano.

La Variante Generale del P.R.G.C. segue le indicazioni della legge urbanistica regionale nel rispetto di quanto richiesto al comma 1 dell'art. 14 bis della L.R. 56/77.

Tale impostazione è richiamata all'ultimo capoverso del punto 2.1 (pag. 4) della Relazione del Piano.

Non si ritiene vi sia necessità di integrare l'art.2 delle NTA in quanto conforme alle disposizioni dell'art.14 della L.R. n.56/77 e s. m. e i.

Osservazioni dell'Organo Tecnico Regionale sulla VAS (punto 3.5)

Vedasi controdeduzioni specifiche nel capitolo allegato.

Verifica del rispetto del dettato dell'art. 31 comma 10 delle NTA del P.T.R. (punto 3.6)

Il comma 10 dell'art. 31 delle N.T.A. del P.T.R. richiede che le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo non superino il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio.

La Variante Generale di Piano rispetta le direttive dell'art.31 delle N.T.A del P.T.R. in quanto:

- a) Le previsioni in esso contenute e la sua efficacia ricomprendono sicuramente un periodo superiore a due quinquenni;
- b) L'incremento di consumo di suolo pari a ha. 12,41 (6,45%) è determinato dall'incremento delle aree a servizi che allo stato di fatto sono pari per gli insediamenti residenziali ad ha.

7,8128 (18,72 mq./abitante) e per gli insediamenti produttivi, direzionali e commerciali ad ha.0,6251 mentre allo stato di progetto sono indicate per gli insediamenti residenziali in ha. 16,5348 (27,80 mq./abitante) e per gli insediamenti produttivi, direzionali e commerciali ad ha.8,6589 per una differenza complessiva in aumento di ha 16,7558 alla quale è sottratta la riduzione di ha 4,3429 delle aree urbanizzate per usi privati da ha. 183,8206 dello stato di fatto ad ha, 179,4777 nelle previsioni di Piano.

- c) Alla procedura di Variante Generale di Piano è anche applicabile il comma 11 dell'art. 31 del P.T.R.

Aspetti dimensionali (punto 3.7)

Il calcolo della capacità insediativa residenziale (art. 20 della Legge Urbanistica regionale) rappresenta un calcolo teorico dell'insediabilità massima del Piano stabilita per definire, in termini di salvaguardia, l'entità minima delle aree a standard di cui all'art.21 della legge urbanistica.

Il conteggio di un abitante aggiuntivo per ogni vano non occupato è teorico e mai corrispondente al reale verificarsi di tale condizione in un paese di pianura con 4.000 abitanti ripartiti in due distinti centri abitati.

La Sul massima prevista in aumento è di mq. 37.797 pari a 945 abitanti teorici. Se si considera che sono ricompresi nel conteggio gli ambiti ATS1, ATS2, ATS3, ATS4, tutti riferiti ad aree già urbanizzate ed edificate all'interno del perimetro dei centri urbani, per una stima di Sul massima, inserita nel precedente conteggio, di mq. 16.157 pari a 404 abitanti e che mediamente si può considerare, nella reale fase di attuazione delle previsioni urbanistiche di un comune di 4.000 abitanti, uno sfruttamento effettivo delle disponibilità massime dei diritti edificatori pari all'80% , ne risulta che per tutta la validità del Piano si è stimato un incremento effettivo di circa 320 abitanti pari al 7,6% della popolazione attuale.

Inoltre il risultato del calcolo non è confrontabile con il riscontro dell'effettivo andamento dell'attività edilizia in questi anni di forte crisi economica.

La scheda quantitativa dei dati urbani verrà, comunque, corretta in riduzione eliminando, dal conteggio dell'Allegato 2, l'ambito ATS1.

Aree a servizi (punto 3.8)

Il mancato raggiungimento delle quantità previste dall'art. 21 comma 1 punto 1 relative alle aree per l'istruzione (3,16 mq/ab < 5mq/ab) ed alle aree di interesse comune (4,73 mq/ab < 5 mq/ab) è motivato dalla verifica della non necessità di incrementare oltre le aree per l'istruzione e quelle per servizi di interesse comune (municipio, chiese, servizi sociosanitari, culturali ecc).

Comunque, anche in conseguenza a quanto proposto al successivo punto 3.18 (aree a standard portate a mq. 170.890 pari a 28,84 mq/ab con abitanti teorici ridotti a 5925), le aree di interesse comune vengono ridimensionate a 5,67mq/ab e le aree per l'istruzione a 3,17mq/ab

Aree residenziali (punto 3.9)

Lo studio per l'approvazione da parte della Regione delle fasce di rispetto dei pozzi dell'acquedotto è, da parte del gestore Atena, in fase di completamento.

A seguito dell'approvazione regionale le fasce saranno recepite in Piano.

Il riferimento alle norme transitorie del D.P.G.R. 15/R 2006 (art 63.04 delle NTA) è per un periodo di breve durata.

N.A.F. (punto 3.10)

Si accoglie l'osservazione sopprimendo al testo dell'art. 31.6 "... con aumento di Sul fino al 20%" e sopprimendo al comma 7 dell'articolo (31.07) il testo "...la risagomatura della strada, .."

Aree produttive, artigianali, terziarie (punto 3.11)

Si richiama quanto già controdedotto al punto 3.3

Vincoli (punto 3.12)

Le tav. IV1, IV2, OP1a ed OP1b sono richiamate all'interno dell'apparato normativo delle NTA di Piano.

Si rinvia a quanto già controdedotto in merito alle fasce di rispetto delle opere di presa dell'acquedotto al punto 3.9.(punto 3.12.1)

In merito agli usi civici questi sono stati individuati nelle tavole di Piano PR1a, PR1b, OP1a, OP1b così come prevede la L.R.29/09 all'art. 6 punto 4 lettera d (punto 3.12.2). Le aree soggette al vincolo sono aree residuali collocate in territorio agricolo e non necessitano di una specifica normativa all'interno delle NTA del Piano.

All'art. 11.01 verranno inseriti i richiami suggeriti (punto 3.12.3)

Si conferma la tavola OP2 relativa alla perimetrazione dei centri urbani (punto 3.12.4)

In merito alle fasce di rispetto cimiteriale (punto 3.12.5) proposte dalla Variante Generale del Piano queste rispondono ai requisiti delle norme di settore nazionali e regionali: sono poste a 200 dal fronte esterno del cimitero con le riduzioni già autorizzate e riportate nel PRGC vigente approvato.

All'interno delle fasce di rispetto non è prevista la costruzione di nuovi edifici.

Viene apportata una lieve correzione della riduzione della fascia di rispetto del cimitero di Saluggia in via per Cigliano e del cimitero di Sant'Antonino sulla SP3 per un errore grafico.

In merito alla richiesta di stralcio delle previsioni proposte e localizzate tra il limite della riduzione della fascia autorizzata ed i 200 metri prescritti dalla normativa nazionale e regionale non se ne individua la norma a cui tale richiesta faccia riferimento e pertanto non si accoglie l'osservazione.

Il richiamo normativo relativo alle fasce di rispetto cimiteriale ed alle relative limitazioni edificatorie viene inserito all'art. 54.03 delle NTA.

Commercio (punto 3.13)

Si accoglie l'osservazione apportando le modifiche cartografiche e normative

Perequazione (punto 3.14)

Le norme di Piano in applicazione delle disposizioni dell'art.17 incrociate con le schede di prescrizione normativa dei luoghi o territori di trasformazione non prevedono il trasferimento di aree SP tra ambiti di trasformazione ma il trasferimento dei diritti edificatori non attuabili, perché riferiti ad aree che il Piano o lo strumento urbanistico attuativo destinano a VS, all'interno dello stesso ambito di trasformazione o su altro ambito in cambio della cessione gratuita al comune delle aree VS.

Le schede di prescrizione normativa dei luoghi o territori di trasformazione già indicano le quantità minime di SP e il Piano o i SUE in fase di sua approvazione definiscono la localizzazione delle aree VS e delle aree SP in esse ricomprese.

La perequazione non trova applicazione al di fuori degli ambiti di trasformazione regolati dalle schede allegato A delle N.T.A.

Monetizzazione (punto 13.15)

Non si condivide l'osservazione in quanto l'istituto della monetizzazione è previsto dalla legge regionale urbanistica all'art. 21 comma 4 bis e si riferisce alle aree SP afferenti a tutte le destinazioni d'uso, compresa quella residenziale come da 1° comma dell'art. 21 della legge regionale richiamata.

Si ritiene inoltre logica la possibilità di ridurre a 12,50 mq/ab minimi le aree a standard da attuare negli interventi di ristrutturazione urbanistica all'interno degli insediamenti consolidati (possibilità ammessa dal precedente richiamato comma 4 bis dell'art. 21 della L.R. 56/77) in quanto non sempre è di interesse pubblico localizzare grandi aree a servizi all'interno di specifici ambiti del centro urbano. L'Amministrazione comunale ha scelto di monetizzarne il 50% per finanziare l'attuazione delle aree a servizi interne al centro urbano individuate dal Piano e per le quali non è applicabile la procedura perequativa per l'acquisizione in disponibilità e gli interventi debbano essere attuati con risorse pubbliche.

Osservazioni del Settore Prevenzione del Rischio Geologico (punto 3.16)

Vedasi controdeduzioni specifiche nel capitolo allegato.

Denuclearizzazione dei siti Eurex ed Avogadro (punto 3.17)

In merito al sito Eurex si conferma quanto in merito riportato all'art. 49 delle NTA e sulla scheda normativa ATA2.

Si confermano le destinazioni d'uso transitorie e quella finale, i tipi di intervento e le modalità di intervento.

Le prescrizioni particolari ribadiscono il concetto che gli interventi edilizi afferenti ad una fase transitoria finalizzata alla completa denuclearizzazione del sito sono considerabili come tali a due condizioni: la prima che siano inseriti in un piano particolareggiato che identifichi gli immobili e le infrastrutture con carattere provvisorio finalizzati alle operazioni di denuclearizzazione e la configurazione finale del sito, la seconda che sia individuato un sito nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari diverso dal sito Eurex di Saluggia, condizione quest'ultima che, unica, attribuisce credibilità alla dichiarazione di transitorietà degli interventi edificatori richiesti da Sogin.

Diversamente le autorizzazioni agli interventi posso seguire le disposizioni legislative di riferimento ed in particolare l'art.24 della legge 27/2012.

Uguale impostazione si conferma per la scheda normativa ATA1 riguardante il sito Avogadro.

Area ATS1 (punto 3.18)

L'area identificata come ambito di trasformazione per insediamenti integrati urbani ATS1 è stata acquistata dal Comune di Saluggia in data 05/08/2014 con atto notaio Daniele Calcagnile in Torino e trascritto a Vercelli il 08/08/2014, reg. part. 4509, reg. gen. 5591.

La scheda che norma l'attuazione dell'ambito di trasformazione e le relative tavole di Piano vengono pertanto modificate prevedendo una destinazione d'uso pubblica.

Schede ambiti ATA (punto 3.19)

Si accoglie la richiesta riportando nelle schede relative agli ambiti ATA1, ATA2, ATA3 il richiamo :”Individuazione cartografica: tav. OS2.”

Norme di Attuazione (punto 3.20)

Art. 13.3

Il testo “..registrato nelle forme che il Comune di Saluggia definirà” è soppresso

Art.14

La tavola PR2 già distingue le aree a servizi esistenti da quelli in previsione.

Art. 14.3 lettera b punto 1

Il testo normativo di Piano è conforme all'art. 21 comma 1 punto 2).

Al fine di evitare interpretazioni errate al testo normativo “per la nuova costruzione su suolo inedificato è quantificata in ragione del 10%” è soppresso il testo “...su suolo inedificato ...”

Art.15.01

Non si accoglie l'osservazione in quanto la regolamentazione del metodo di stesura di una perizia di stima che, comunque, deve rispettare i criteri e gli obiettivi dettati al precedente capoverso dell'art.15 non è oggetto di normativa di PRGC.

Viene soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo.

Art. 16 e 17

Si richiama la controdeduzione al punto 3.14

Art. 18

L'art. 18 norma, non in modo generico, la possibilità di incentivare la riqualificazione urbana e ne individua in modo specifico le procedure ed le condizioni di intervento.

In particolare la premialità costituita da un aumento di Sul specificatamente definito potrà essere prevista esclusivamente all'interno di programmi integrati (nel caso specifico solo AR1) e per interventi sui tessuti TC1 e TS2 e, quindi, non si applicherà genericamente al nucleo antico.

Art.23.08

L'intervento ripristino tipologico (RT) verrà richiamato tra gli interventi ammissibili all'art. 32.01 lettere b e c. Gli edifici di valore documentario e di valore testimoniale sono individuati nelle tavole di Piano.

Art. 23.15

La specificazione degli interventi relativi alla definizione di Attrezzatura del territorio è prevista agli articoli 52, 53, 54 delle NTA

Art. 31.02

Si accoglie l'osservazione

Art 31.06

Si accogli l'osservazione

Art. 31.06

Si richiama quanto previsto in controdeduzione al punto 3.10

Art. 31.08

Le tavole di Piano già individuano il Piano Particolareggiato AR1

Art. 32.01

Si accoglie l'osservazione

Art.42

L'art. 42 norma i tessuti agricoli nei centri abitati: i tessuti costituenti la frazione Mariette ed i tessuti agricoli costituiti da aziende agricole in centro abitato.

Al fine di evitare una difficile o incerta interpretazione dell'articolo la normativa di tessuto viene unificata sia in applicazione alla frazione Mariette sia ai tessuti agricoli in centro abitato ed il richiamo al tessuto TC5 viene inserito in legenda delle tavole OP1a ed OP1b unitamente al richiamo ai tessuti TC3 e TC4.

Art.42.07

Non si condivide l'osservazione in quanto l'uso residenziale è compatibile con la normativa di tessuto dei centri urbani. L'articolo non si riferisce ai territori agricoli.

Art.43.08

L'articolo disciplina una condizione di stato d'uso al momento dell'adozione preliminare della Variante Generale di Piano. Condizione che dovrà essere dimostrata per l'applicabilità della specifica norma prevista dall'articolo. L'individuazione cartografica di tale condizione non poteva e non può essere riportata in cartografia. Comunque è uno stato riferibile esclusivamente agli edifici con destinazione agricola cartografati sulle tavole di P.R.G.C.

Art.44

Si accoglie l'osservazione

Art.46

Si recepisce l'osservazione

Art. 47

Si recepisce l'osservazione anche se è pleonastico richiamare l'art. 24 della L.R. 56/77

Art. 50.02

La norma di Piano è maggiormente cautelativa rispetto ad eventuali e successivi contenziosi.

Art. 53.01

Si richiamano le controdeduzioni al punto 3.14

Art. 54.01

Il testo dell'art. 54.01 è conforme all'art.17 comma 12 lettera g della L.R. 56/77

Art. 56

Le tavole di Piano già individuano le aree normate con l'art. 56

Art. 58.04

Si accoglie l'osservazione

Art. 61.03

Si accoglie l'osservazione con la rielaborazione del testo.

Art. 67.05

Si modifica la distanza dal confine degli impianti e attrezzature U6/4 da mt. 10 a mt.15 per coerenza con la distanza da impianti con destinazione U6/4 prevista nel medesimo articolo in > di 20 mt.

In merito all'altezza massima degli impianti e delle attrezzature per la produzione agricola al termine del secondo capoverso del punto b) dell'art 67.05 è aggiunto "...ed un'altezza massima per la destinazione U6/2 pari a quella massima esistente."

Art.68.03

Si accoglie l'osservazione

Art. 76

Si richiamano le controdeduzioni del punto 3.13

NTA allegato A

Si accoglie l'osservazione relativa alla Sul minima delle aziende terziarie, commerciali e produttive che originano la quota ammessa si residenziale collegata all'attività.

OSSERVAZIONI DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE SULLA VAS

Coerenza esterna (punto 3.2)

In particolare rispetto all'obiettivo di contenimento (non riduzione) del consumo di suolo del PTR si controdeduce quanto segue.

Il comma 10 dell'art. 31 delle N.T.A. del P.T.R. richiede che le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo non superino il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio.

La Variante Generale di Piano rispetta le direttive dell'art.31 delle N.T.A del P.T.R. in quanto:

- d) Le previsioni in esso contenute e la sua efficacia ricomprendono sicuramente un periodo superiore a due quinquenni;
- e) L'incremento di consumo di suolo pari a ha. 12,41 (6,45%) è determinato dall'incremento delle aree a servizi che allo stato di fatto sono pari per gli insediamenti residenziali ad ha. 7,8128 (18,72 mq./abitante) e per gli insediamenti produttivi, direzionali e commerciali ad ha.0,6251 mentre allo stato di progetto sono indicate per gli insediamenti residenziali in ha. 16,5348 (27,80 mq./abitante) e per gli insediamenti produttivi, direzionali e commerciali ad ha.8,6589 per una differenza complessiva in aumento di ha 16,7558 alla quale è sottratta la riduzione di ha 4,3429 delle aree urbanizzate per usi privati da ha. 183,8206 dello stato di fatto ad ha. 179,4777 nelle previsioni di Piano.
- f) Alla procedura di Variante Generale di Piano è anche applicabile il comma 11 dell'art. 31 del P.T.R.

Valutazioni alternative (punto 3.3)

Il percorso che ha portato all'impostazione metodologica ed alla redazione della variante generale del Piano è ampiamente desumibile dalla relazione di Piano, dal rapporto ambientale, dagli elaborati normativi e dalle tavole prescrittive.

L'opzione "zero" è stata considerata anche se è necessario richiamare l'art.17 della L.R. 56/77 che fissa in 10 anni l'arco temporale per la sua revisione.

Il Piano vigente (opzione "zero") è stato adottato nel 1995 ed approvato dalla Regione nel 2000, quindi redatto da più di 20 anni ed è vigente da 15 anni.

Piano di monitoraggio (punto 3.4)

Il Piano di Monitoraggio già propone indicatori finalizzati alla misurazione del consumo di suolo, dei processi di frammentazione ambientale e di modificazione del paesaggio coerenti con quelli proposti nell'osservazione. Il PM prevede la procedura di raccolta e pubblicizzazione dei dati.

Risorse idriche (punto 4.1)

Tracciato della nuova circonvallazione rispetto al "Naviletto di Saluggia"

Il tracciato della circonvallazione non interferisce con il reticolo idrografico in quanto l'unica interferenza è data da un attraversamento aereo ortogonale del Naviletto di Saluggia. Si richiamano le considerazioni sviluppate nelle controdeduzioni alle osservazioni di approfondimento richieste nel merito delle osservazioni provinciali sul tracciato della circonvallazione.

Eventuali misure di mitigazione dell'interferenza saranno valutate in fase di progetto della strada. Il Piano già riporta agli art. 25.04 e 59 oltre che sulle tavole IQ2 e IV2 le misure di mitigazione ambientale.

Rete di raccolta delle acque meteoriche

Il Regolamento 1/R del 20/02/2006 così come modificato dal Regolamento 7/R del 2/08/2006 non demanda alle NTA del P.R.G.C. la disciplina in merito alle acque meteoriche. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare seguito a quanto disciplinato nel Regolamento con gli strumenti specifici.

Limitazioni costruttive dovute alla circolazione delle acque sotterranee.

Le NTA riportano all'art. 71.03 le limitazioni relative alla realizzazione di locali interrati.

In merito alle eventuali limitazioni di massima profondità di scavo e le eventuali verifiche idrologiche queste verranno verificate in sede di progettazione degli interventi e in osservanza alle leggi vigenti.

La profondità massima dei pozzi di prelievo idrico per fini industriali è fissata dall'allegato 2 del D.D. 900 del 3/12/2012 per il comune di Saluggia a mt. 55. Si provvede a modificare in tale senso l'art. 63.05 delle NTA.

Mitigazione dell'impatto da prodotti fitosanitari

Le misure e le norme necessarie alla mitigazione dell'impatto da prodotti fitosanitari o da nitrati non trovano riferimento nelle NTA del PRGC e dovranno essere affrontati con indagini e regolamenti specifici di settore.

Trattamento e smaltimento di rifiuti zootecnici

Le specifiche misure per il trattamento e smaltimento dei reflui zootecnici non sono oggetto di normativa di PRGC ma devono rispondere al Regolamento 10/R 2007 della Regione Piemonte.

Tipologia di allevamenti ittici consentiti

Non si ritiene di normare in PRGC la tipologia degli allevamenti ittici possibili nell'area della Cascina Allegria, ambito ATA3.

Fascia di rispetto dell'impianto di depurazione

Al termine del primo capoverso dell'art. 63.01 è aggiunto “ e dell'art 31 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque vigente”

Suolo (punto 4.2)

Si conferma la previsione dell'area produttiva AIA1 e della nuova circonvallazione.

Le misure mitigative sono previste sia nella scheda (allegato A delle NTA) relativa all'ambito AIA1 sia nell'art. 59 delle NTA che nelle tav.IV2 e OP1a.

Le misure compensative vengono individuate nella riqualificazione naturalistica delle aree Eurex normate dalla scheda (allegato A delle NTA) relativa all'ambito ATA2.

Biodiversità (punto 4.3)

In merito alle misure di compensazione derivanti dall'attraversamento del Naviletto di Saluggia da parte della prevista nuova circonvallazione si richiama quanto controdedotto al punto 4.1.

In merito all'impatto dell'avifauna contro vetrate trasparenti in area industriale si inserisce nelle schede relative agli ambiti AIA1 ed AIA 2 tra le prescrizioni particolari norme specifiche di limitazione delle superfici vetrate trasparenti o specchianti.

Rete natura 2000 (punto 4.4)

L'art. 69.04 delle NTA, così come proposto, verrà integrato con il richiamo alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014.

Rifiuti (punto 4.5)

Il Piano non norma la raccolta dei rifiuti.

Sarà cura dell'amministrazione comunale monitorare l'eventuale incremento di produzione di rifiuti urbani che, comunque, in relazione al ridotto incremento previsto di popolazione insediata, avrà scarsa incidenza sul sistema integrato di raccolta differenziata.

Aree produttive (punto 4.6)

In relazione all'osservazione si integra l'art. 41.03 e le prescrizioni particolari delle schede degli ambiti APT2, APT3, AIA1, delle NTA con un richiamo, nella esclusione delle industrie insalubri delle aziende a rischio rilevante ai sensi del D. Lgs. 334/99 e 238/2005.

Nucleare (punto 4.7)

Si richiama quanto esposto al punto 3.17 delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano

Elettromagnetismo (punto 4.8)

L'art. 64.02 viene modificato con il richiamo al DPCM 08/07/2003 in sostituzione del DM 381/98.

La tav. IV1 riporta le fasce di rispetto (DPA) comunicate da Terna al Comune.

In merito all'ambito AIA1 parzialmente interessato da una linea dell'alta tensione le verifiche delle eventuali criticità verranno effettuate in sede di redazione del PIP. Tale specificazione viene inserita tra le prescrizioni particolari della scheda AIA1 dell'allegato A delle NTA.

Requisiti energetici degli edifici e risparmio energetico (punto 4.9)

Il rispetto di specifici requisiti in merito al risparmio energetico sono dettate da disposizioni legislative regionali e nazionali ed a livello comunale potranno essere inserite in un apposito regolamento o nel regolamento edilizio.

Bonifiche (punto 4.10)

In merito all'osservazione si evidenzia che per gli ambiti di trasformazione ATS1 ed ATS4, che si ritengono interessati dalla presenza di materiali inquinanti, è già prevista, tra le prescrizioni particolari inserite nelle rispettive schede normative, l'indagine ambientale.

Viabilità (punto 4.11)

Si richiama quanto esposto al punto 3.3 delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano.

Si aggiunge che il "miglioramento della situazione del traffico attualmente congestionato all'interno del centro abitato", che aumenterà per i mezzi a servizio della fase di decommissioning del sito Eurex, con il relativo pericolo per il traffico pedonale e ciclabile, il rumore e l'inquinamento dell'aria, da solo giustificerebbe la previsione di una strada di circonvallazione.

Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica (punto 4.12)

Si richiama quanto esposto ai punti 3.3 e 3.6 delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano.

Interventi di mitigazione e compensazione ambientale (punto 4.14)

In merito agli interventi di compensazione ambientale si ritiene di precisare quanto segue:

- Tutti gli ambiti di trasformazione prevedono indici di densità arborea, indici di densità arbustiva, indice di permeabilità dei suoli (art. 9 delle NTA) ed in alcuni ambiti sono previsti interventi di mascheramento con opere a verde (APT2, APT3, APT4, AIA1, AIA2);
- Per gli interventi nelle aree produttive AIA1 ed AIA2 viene prescritto, con inserimento nelle relative schede (allegato A alle NTA), di garantire sistemi di opacizzazione o formazione di schermi di superfici vetrate delle facciate;
- Per l'attuazione degli interventi nel settore produttivo previsti nell'ambito di trasformazione AIA2, unico significativo ambito di trasformazione (circa 26 ha di cui il 50% ancora da attuare) , sono previste le aree di ricaduta delle compensazioni ambientali;
- Le compensazioni ambientali riferite alla realizzazione della circonvallazione possono trovare riscontro nell'attuazione dell'ambito ATA2 – Eurex
- La gestione dello smaltimento delle acque non è oggetto di normativa di PRGC.

OSSERVAZIONI DEL SETTORE PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO

Elab. G0

Nel cap. 5.3 è stato inserito il seguente capoverso:

“per gli edifici sparsi non rurali, risultando compresi nella fascia B e /o nella fascia A del PAI, sono ammessi solo interventi di demolizione senza ricostruzione, mentre per gli insediamenti rurali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria; qualora fattibili sul piano tecnico e previa esecuzione di studio di compatibilità geomorfologica che definisca le condizioni di pericolosità e rischio e prescriva gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, saranno ammessi eventuali ampliamenti funzionali e ristrutturazioni purché non comportanti incrementi del carico antropico.

Viene integrato l'art.70.01 delle NTA del Piano.

Nel cap. 5.4 è stato inserito il seguente capoverso:

“In tali aree le previsioni urbanistiche sono subordinate all'attuazione delle opere di riassetto territoriale ed al loro collaudo. Sino alla realizzazione degli interventi di riassetto sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.”

Viene integrato l'art.70.01 delle NTA del Piano.

In ordine alla sottoclasse IIIb2 si conferma la norma transitoria vigente ed in merito si richiama quanto riportato in controdeduzione all'osservazione relativa all'elaborato G6 Carta di Sintesi

L'ultimo capoverso del cap. 5.7 è stato sostituito dal seguente:

“per quanto concerne la distanza minima dei fabbricati dalle sponde dei corsi d'acqua minori, vige una fascia di rispetto di 25 m (art. 29 L.R. 56/77) dal piede dell'argine o della sponda naturale: all'interno della fascia non sono ammessi nuovi interventi edilizi, mentre per le piccole aree già urbanizzate comprese dentro la fascia si applicano le norme della classe IIIb2. Nell'ambito della fascia di rispetto di 25 m ex art. 29 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 3/2013 vale comunque il rispetto della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m dalla sponda, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 368/1904 e dell'art. 96 del R.D. 523/1904, in caso di presenza di corsi d'acqua naturali.”

Vengono inseriti i nuovi testi normativi agli articoli 70.03 e 70.04 delle NTA del Piano.

In merito alle verifiche idrauliche sulla rete minore si sottolinea quanto segue:

La rete idrografica minore è sostanzialmente costituita da canali artificiali asserviti all'agricoltura, sebbene localmente sia possibile che l'assetto planialtimetrico di alcuni corsi d'acqua sfrutti alcuni tratti probabilmente di origine naturale. E' il caso della Roggia Camera immediatamente a monte del canale Cavour, mentre a valle dello stesso il suo percorso è palesemente rettificato.

In merito alle richieste verifiche idrauliche sull'adeguatezza delle opere di attraversamento dell'idrografia minore in ambiti urbanizzati, non si è allo stato attuale nelle condizioni di ottemperare all'indicazione.

Elab. G1 e G2

La carta G1 è stata aggiornata con l'evento del 2000 ed una descrizione dell'evento è riportata nella relazione G0. Si sottolinea inoltre che le modifiche dell'alveo della Dora Baltea era già aggiornato nella carta G2 dalle foto aeree 2013 (come specificato nella legenda).

Nella carta G1 è stata operata la distinzione tra corsi d'acqua naturali e canali artificiali.

Elab. G6

Sono stati riportati gli stralci delle mappe di pericolosità della Direttiva Alluvioni nella relazione G0.

Dalla carta G6 sono state eliminate le proposte di fasce fluviali dello studio AIPO.

In merito alla verifica del rischio relativa agli ambiti posti a tergo della fascia B di progetto ed alla disposizione normativa della classe IIIb2 applicata a tali ambiti quale conferma della normativa vigente di PRGC si è ritenuto non opportuno condizionare la procedura di formazione ed approvazione della Variante di Piano ai contenuti e risultati di tale verifica di rischio che è stata rinviata ad una fase successiva, possibilità, per altro, indicata anche nella Nota Tecnica Esplicativa alla circolare 7/Lap, per le seguenti motivazioni:

- a) Gli ambiti urbanizzati posti a tergo del limite di progetto della fascia B ed ai quali è applicabile la norma vigente della classe IIIb2 corrispondono agli areali 1, 2, 3. Su tali areali, come conosciuto e riportato in Piano, sono presenti strutture ed impianti con materiali radioattivi. Per tale stato delle aree prevale l'applicazione dell'art. 38ter delle NdA del PAI sull'art. 31 comma 5, articolo che dispone a carico dei proprietari e soggetti gestori degli stabilimenti, impianti e depositi la verifica del rischio idraulico ed idrogeologico e l'individuazione e progettazione degli eventuali interventi di adeguamento necessari.
- b) La tempistica relativa alla verifica del rischio accompagnata dai pareri Ministeriali, dell'Autorità di Bacino, della Regione, della Prefettura e del Comune non è compatibile con la procedura di stesura ed approvazione della variante urbanistica.
- c) Il Comune potrà, in una siffatta condizione, dare il proprio contributo allo studio di verifica a fronte di un manifestato avvio della procedura di messa in sicurezza del sito, di riqualificazione degli immobili, di ampliamento dell'insediamento dell'ambito Sorin (specificatamente areale 1). Peraltro la valutazione del rischio e dell'avvenuta mitigazione ad opera degli interventi realizzati dovrà riguardare l'intera area classificata

in Classe IIIb2 e non potrà quindi, in ogni caso, essere condotta alla scala del singolo lotto edificatorio.

Tav. N – Norme di Attuazione

La seguente prescrizione contenuta al punto 71.03 (“Sotto il profilo della presenza della falda idrica superficiale, la realizzazione dei locali interrati è di norma consentita. Tuttavia, qualora siano previsti interventi di entità tale da interessare potenzialmente il suo livello di massima escursione, questo dovrà essere adeguatamente verificato e documentato; da esso dovrà comunque essere mantenuto il franco di almeno 0,50 m”) è stata riportata nei capp. 5.1 e 5.2 della relazione G0, inerenti le classi I e II.

.